



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 20/19 DEL 22.5.2013**

---

**Oggetto:**        **Designazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 882/2004 quale laboratorio ufficiale per il controllo delle acque destinate al consumo umano, delle acque minerali e di sorgente.**

L'Assessore dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale informa la Giunta regionale che il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", all'art. 8 comma 7 recita che "per le attività di laboratorio le ASL si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPAS), ai sensi dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".

In ottemperanza alle suddette disposizioni, con la Delib.G.R. n. 47/59 del 22.12.2003, fu attribuita all'ARPAS la competenza relativa ai controlli analitici sui campioni d'acqua, funzione poi ribadita con la L.R. n. 6/2006 e con la Delib.G.R. n. 20/4 del 26.4.2011 (Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali) che affidava all'ARPAS il servizio diagnostico inerente gli alimenti di origine non animale e le acque destinate al consumo umano.

L'Assessore inoltre informa che il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 disciplina l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali e di sorgente anch'esse oggetto di controllo ufficiale da parte dell'Autorità competente.

L'Assessore riferisce che le norme comunitarie vigenti in materia di sicurezza alimentare relative ai controlli ufficiali, in particolare il Regolamento 882/2004/CE, art. 12, sancisce l'obbligatorietà dell'accreditamento per singole prove e per gruppi di prove per i laboratori che effettuano analisi nell'ambito dei controlli ufficiali, definiti secondo l'articolo 2 del Regolamento (CE) 882/2004 come "qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali".



Il comma 2 dell'articolo 12, dispone che "le Autorità competenti possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee:

- a) EN ISO/IEC 17025 su «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura»;
- b) EN 45002 su «Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova»;
- c) EN 45003 su «Sistemi di accreditamento dei laboratori di taratura e di prova □ requisiti generali per il funzionamento e il riconoscimento»,

tenendo conto dei criteri per i diversi metodi di prova stabiliti nella normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti."

In relazione a ciò si individua la seguente ripartizione delle competenze attribuendo al laboratorio ufficiale accreditato, conformemente a quanto disposto dall'art. 12, paragrafo 2, del Regolamento CE 882/2004, l'analisi dei campioni prelevati durante il controllo ufficiale svolto nelle imprese alimentari dove l'acqua è utilizzata per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano e nelle acque minerali e di sorgente, sia alla fonte che all'imbottigliamento e alla commercializzazione. Allo stesso laboratorio ufficiale è inoltre attribuita l'analisi dei campioni di acqua destinata al consumo umano derivanti da approvvigionamento autonomo (tramite cisterna o pozzo) e utilizzate all'interno del ciclo produttivo partendo dalla fase in cui l'Operatore del Settore Alimentare ha la diretta responsabilità per i controlli interni.

Qualora invece il prelievo è funzionale solo a valutare la potabilità dell'acqua in ingresso nell'industria alimentare, o anche all'interno dell'industria alimentare nei soli casi in cui la qualità dell'acqua non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale, la norma di riferimento resta il decreto legislativo n. 31/2001, art. 8, comma 7, che individua l'ARPA per le attività di laboratorio.

L'intendimento dell'Unione Europea è di definire a livello comunitario un quadro armonizzato di norme generali per l'organizzazione dei controlli al fine di garantire alimenti (tra cui anche acque minerali e acque destinate al consumo umano) sicuri e sani, prevenendo o riducendo a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali.

Tutto ciò premesso, considerato che i laboratori dell'ARPAS non rispondono ai requisiti di cui all'art. 12 paragrafo 2 lett. a), lett. b) e lett. c) del Regolamento 882/2004/CE e che di converso l'Istituto opera conformemente alle summenzionate norme europee, l'Assessore propone alla Giunta regionale di designare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna quale laboratorio per garantire le analisi sulle acque minerali e sulle acque destinate al consumo umano,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20/19

DEL 22.5.2013

qualora trattasi di controlli ufficiali e pertanto rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 12 del Reg. CE 882/2004 così come sopra specificato e come dettagliato nel Piano regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti.

In tutti gli altri casi resta valido quanto stabilito dalla normativa vigente, rimanendo in capo all'ARPAS le attività di analisi che riguardano il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, così come stabilito dall'art. 8 comma 7 del medesimo decreto.

L'Assessore prosegue comunicando che con separato atto verranno definite le modalità di svolgimento di tale attività, la tipologia e le caratteristiche dei servizi che l'IZS si impegna ad erogare, le modalità di accesso a detti servizi.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

#### **DELIBERA**

di designare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna quale laboratorio per garantire le analisi sulle acque minerali, sulle acque di sorgente e sulle acque destinate al consumo umano, qualora trattasi di controlli ufficiali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 12 del Reg. CE 882/2004, così come dettagliato nel Piano regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Vicepresidente**

Simona De Francisci